

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 23 bis

(Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)(1)

1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016